

MESSAGGIO MUNICIPALE

No. 1535/2006 relativo all'approvazione delle zone di protezione delle sorgenti di Canedo a Sonvico.

All'Onorando Consiglio Comunale,

On. Signor Presidente,
On. Signore e Signori Consiglieri Comunali,

vi sottoponiamo per approvazione, con il presente messaggio, la documentazione delle zone di protezione delle sorgenti Canedo.

Le zone di protezione delle sorgenti di Canedo sono state approvate l'11 marzo 1980.

Le Direttive federali per la determinazione dei settori di protezione delle acque e delle zone di protezione delle acque sotterranee raccomandano la revisione del piano delle zone di protezione e del relativo regolamento ogni 10 anni. Si tratta in tutta evidenza di una raccomandazione ed anche il termine temporale va inteso in tal senso.

L'aggiornamento delle zone di protezione, con i rispettivi regolamenti, sono stati definiti sulla base delle più recenti disposizione di Legge in materia e con i metodi raccomandati dell'Ufficio Federale dell'Ambiente, delle Foreste e del Paesaggio (Buwal).

Sostanzialmente si è proceduto alla verifica dei piani delle zone di protezione delle sorgenti captate ad uso potabile.

L'aggiornamento del regolamento delle zone di protezione è avvenuto nel rispetto delle istruzioni delle protezioni delle acque sotterranee edito dal Buwal nel 2003, le medesime sono state utilizzate per la relazione del catasto degli impianti e delle attività esistenti nelle zone di protezione, mettendo nel contempo in evidenza le relative situazioni di contrasto e le opportune proposte di risanamento.

1) Procedura, norme e direttive applicabili:

Giusta gli art. 20 LPAC e 34 LALIA gli Enti pubblici proprietari di prese d'acqua sotterranee sono obbligati ad allestire i piani delle zone di protezione delle captazioni di acque sotterranee e delle sorgenti.

Il piano indica, nell'ambito dei settori S, le zone 1, 2 e 3, secondo le Direttive federali (art. 35 LALIA).

L'avvio della procedura presuppone un preavviso favorevole da parte dell'Autorità cantonale competente, ovvero la Iod. Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS).

Tale preavviso è stato espresso favorevolmente il 4 aprile 2006.

Dopo l'approvazione (adozione) da parte del Legislativo comunale, il piano delle zone di protezione (piano, regolamento, catasto, piano di attuazione e di finanziamento) viene inoltrato per l'approvazione definitiva all'Ufficio della protezione dell'aria, dell'acqua, e del suolo (SPAAS) di Bellinzona, il quale ne definisce le condizioni di approvazione.

Il piano è successivamente notificato, da parte del Comune, ai proprietari gravati, i quali entro il termine di trenta giorni possono presentare ricorso al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato decide sui ricorsi e approva definitivamente il piano (art. 36 LALIA).

2) Le zone di protezione in generale:

Le zone di protezione delle acque sotterranee si suddividono in zona di captazione (zona S1), zona di protezione adiacente (zona S2) e zona di protezione distante (zona S3).

La zona S1 deve evitare che le captazioni e gli impianti di raffreddamento, nonché le loro immediate vicinanze, vengano danneggiati o inquinati. Comprende la captazione o l'impianto di ravvenamento, il settore toccato dai lavori di perforazione e di costruzione e, se opportuno, le immediate vicinanze dell'impianto.

La zona S2 deve impedire che:

- i germi e i virus giungano nella captazione o nell'impianto di ravvenamento;
- l'acqua sotterranea venga inquinata da scavi e lavori sotterranei; e
- l'afflusso di acqua sotterranea venga ostacolato da costruzioni sotterranee.

Nel caso di acque sotterranee in materiale sciolto essa deve essere dimensionata in modo che:

- il tempo di scorrimento delle acque sotterranee dal limite esterno della zona S2 fino alla captazione o fino all'impianto di raffreddamento sia di almeno 10 giorni; e
- la distanza tra la zona S1 e il limite esterno della zona S2, nel senso di scorrimento, sia di almeno 100 m; tale distanza può essere inferiore se indagini idrogeologiche hanno dimostrato che la captazione o l'impianto di ravvenamento è altrettanto ben protetto da uno strato di copertura meno permeabile ed intatto.

La zona S3 deve garantire che, in caso di pericolo immediato (per esempio incidenti con sostanze suscettibili di inquinare le acque), vi sia sufficiente tempo e spazio per le misure di risanamento.

Nel caso di acque sotterranee in materiale sciolto, la distanza tra il limite esterno della zona S2 e il limite esterno della zona S3 deve di regola essere pari ad almeno la distanza tra la zona S1 e il limite esterno della zona S3 (Cfr. OPAC, allegato 4, no. 12).

La protezione e la gestione delle acque sotterranee deve essere coordinata con gli altri aspetti della pianificazione del territorio, così come sono definiti nel piano direttore cantonale e nei piani regolatori comunali.

Ovviamente all'interno delle diverse zone di protezione vigono limitazioni quo agli insediamenti ed all'utilizzazione del suolo.

Ci limitiamo qui a ricordare che nella zona S1 sono ammessi solo interventi di costruzione e altre attività che servono all'approvvigionamento di acqua potabile. Nella zona S2 non sono invece ammessi:

- la costruzione di edifici e impianti; l'autorità può concedere deroghe se può essere esclusa una minaccia allo sfruttamento;
- scavi che modificano in modo pregiudizievole lo strato protettivo di copertura;
- l'infiltrazione di acque di scarico;
- altre attività suscettibili di danneggiare, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, l'acqua potabile.

Altri divieti, quo al tipo di insediamenti e di utilizzazione del suolo vigono per la zona S3. (Cfr. OPAC, allegato 4, no.22)

3) La relazione idrogeologica:

Il rapporto idrogeologico, allestito dallo studio di geologia Pedrozzi & Associati SA, descrive dettagliatamente:

- situazione geologica;
- situazione idrologica;
- portate della sorgente;
- qualità dell'acqua;
- zone di protezione;
- regolamento delle zone di protezione

3.2 Il piano delle zone di protezione

Un piano, in scala 1:2000 (allegato), illustra i limiti delle zone S1, S2 e S3, definendo i limiti legali delle zone di protezione.

In zona S1 si collocano le zone recintate della sorgente di Canedo contenenti le gallerie filtranti, nonché il prato filtro con le vasche di arricchimento della falda, entrambe di proprietà del Comune di Paradiso.

3.3 Il regolamento delle zone di protezione

Il regolamento è composto:

- dal regolamento vero e proprio e
- dal catasto dei conflitti.

Il regolamento indica dettagliatamente le prescrizioni di utilizzazione da osservare nelle zone S1, S2 e S3. Queste sono suddivise per tipo di impianti (per es. infrastrutture per il traffico) e attività (per es. agricoltura), e completate con prescrizioni particolare per cantieri e costruzioni esistenti. Le disposizioni penali, il rinvio alle altre norme e l'entrata in vigore completano il regolamento.

Il catasto dei conflitti mette in evidenza tutti gli impianti che si trovano all'interno delle zone di protezione e che non sono conformi con il regolamento. Per ognuno di essi è necessario indicare le specifiche attività che entrano in conflitto con il regolamento, i controlli da effettuare ed i risanamenti necessari.

Il catasto dei conflitti comprende i seguenti documenti:

- la planimetria generale, in scala 1:500, la situazione di contrasto e la proposta di risanamento;
- il rapporto di verifica.

Sulla planimetria generale sono situati gli impianti e le attività in conflitto con il regolamento, i limiti delle zone di protezione delle acque e le canalizzazioni.

Sulle schede delle proprietà private, una per ogni proprietà presente all'interno delle zone di protezione, sono raccolte indicazioni generali (mappale, proprietario, ecc.), indicazioni specifiche al catasto (zona di protezione, zona PR, tipo di costruzione, tipo di riscaldamento, copertura del suolo, ecc.) e infine informazioni relative allo smaltimento delle acque. La scheda riporta un estratto della planimetria e altre indicazioni sulle attività potenzialmente in conflitto con il regolamento.

4) Conclusioni:

Come riferito in entrata, l'adozione dei piani delle zone di protezione corrisponde ad un'esigenza di Legge.

Gli stessi forniscono al Comune, ed all'Azienda Acqua Potabile di Paradiso, gli strumenti giuridici per attuare una protezione sicura di queste fonti di approvvigionamento di acqua potabile e di conferire solidità al concetto di approvvigionamento idrico nel tempo.

Per evidenti motivi di praticità al presente messaggio non vengono allegati gli interi incarti dei piani delle zone di protezione. Gli stessi verranno messi a disposizione delle Commissioni che saranno chiamate a preavvisarlo.

Per i motivi sopra esposti si chiede di voler,

risolvere:

- 1) È adottato il piano delle zone di protezione delle sorgenti di Canedo nelle sue componenti, e meglio:
 - relazione idrogeologica;
 - piano delle zone di protezione;
 - regolamento delle zone di protezione.
- 2) Il Municipio è autorizzato a proseguire nella procedura per l'approvazione definitiva dei piani.

Con ogni ossequio.

	Per il Municipio	
Il Sindaco		Il Segretario
Avv. Ettore Vismara		Waldo Pfund

Per esame e rapporto:

Gestione	Opere Pubbliche	Petizioni
		•

Allegati: planimetria A4 delle zone di protezione sorgenti di Canedo.